



## COMUNE DI NURAMINIS

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio, 1 09024 Nuraminis

### CAPITOLATO

**Affidamento della gestione del servizio di Micronido Comunale "A piccoli passi" ai sensi degli artt. 164 e ss. Del d. lgs. n. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per un periodo di 48 mesi oltre opzione di proroga di un anno ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016.**

**CIG 7141341505**

#### PREMESSA

I servizi educativi alla prima infanzia rappresentano una delle priorità dell'Amministrazione Comunale di Nuraminis, che persegue l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei piccoli cittadini e delle loro famiglie attraverso la proposta di offerte educative differenziate, pensate e realizzate con la finalità principale di garantire l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini; devono essere garantiti i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori.

Il servizio viene regolato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005;
- D.P.G.R. n. 4 del 22.07.2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del 16.09.2008 e documento allegato e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008, e n. 29/11 del 19.06.2009.

#### **art. 1 Definizione del Servizio**

Il micronido è un servizio educativo che risponde alle esigenze dei bambini da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni, e costituisce un sistema educativo integrato che concorre, con la famiglia, alla crescita e alla

formazione dei bambini e delle bambine, contribuisce alla formazione della loro identità personale e sociale, favorisce lo sviluppo delle competenze e delle abilità.

Il micronido sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita di entrambi i genitori.

Il micronido promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini.

Esso si pone come istituzione che salvaguarda i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori.

## **art. 2 Finalità della concessione**

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di asilo nido ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Nuraminis.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- opportunità alle donne con un affidamento quotidiano e continuativo dei figli per facilitare l'accesso al lavoro, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio.

Il Micronido "A piccoli passi" può ospitare numero venti utenti.

## **art. 3 Oggetto della concessione**

Oggetto della presente concessione è **la gestione del servizio pubblico di micronido** del Comune di Nuraminis.

La gestione del servizio deve essere svolto dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo al Micronido Comunale, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- servizi educativi;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- attività di somministrazione pasti;
- fornitura di presidi igienici- sanitari;
- pagamento di tutte le utenze;
- manutenzione ordinaria della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- manutenzione ordinaria dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc....);
- sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- gestione amministrativa in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Nuraminis, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alle finalità del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;

- attuare un servizio in grado di proporre soluzioni sempre più flessibili negli interventi in prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

La porzione di immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con le esigenze del servizio.

#### **art. 4 Organizzazione generale del servizio**

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Nuraminis, disciplinanti il servizio di micronido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

**Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.**

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale.

Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della **Carta dei Servizi**, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento sul funzionamento del micronido comunale, sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- g) la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;

h) la massima trasparenza, prevedendo la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, attraverso l'istituzione di specifici organismi o con modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione;

i) la più ampia informazione sull'attività del Servizio;

l) la predisposizione dei bandi per l'ammissione dei bambini, la verifica della documentazione presentata e la predisposizione delle graduatorie;

m) la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge nazionale e regionale;

n) il seguente rapporto tra piccoli utenti e personale educativo ai sensi dell'art. 2. punto 2.1. dell'allegato alla Delibera della Giunta della RAS n.62/24 del 14.11.2008:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa tra i 3 e 12 mesi, elevabili a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sotto degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
- In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'ASL.

**I rapporti educatore – bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.**

L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

#### **art. 5 Somministrazione dei pasti**

La preparazione e somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente al D. lgs 193/07 e s.m.e.i., contenente norme generali di igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

I pasti nel Micronido sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda Sanitaria competente per territorio. La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

Le bambine e i bambini che devono seguire diete speciali per disturbi o allergie, devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da un allergologo o una certificazione del pediatra di base recante la dieta consigliata e la durata della stessa.

Le richieste di diete nel rispetto di principi ideologici, possono essere accolte purché predisposte dal pediatra di base.

#### **art.6 Orario di funzionamento del nido**

Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 – 7,45 alle 13,30 – 13,45.

Sono fatte salve proposte che amplino l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi.

Per l'entrata degli utenti, il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie, nel rispetto del regolamento comunale del funzionamento dell'asilo nido.

#### **art.7 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini**

La sede operativa del Micronido "A Piccoli Passi" è ubicata in Nuraminis, nella Via Madonna del Carmine, snc, in locali di proprietà esclusiva del Comune.

Nell'ambito delle finalità di cui detto, è garantita a tutti i bambini/e di età compresa da 3 mesi a 3 anni, l'iscrizione e la frequenza al micro nido, in relazione ai posti disponibili.

#### **Prioritariamente sono inseriti i bambini residenti nel Comune di Nuraminis.**

Potranno frequentare il Micronido, fino alla fine dell'anno educativo, i bambini che compiono i tre anni nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto; per i bambini che compiono i tre anni nel corso dell'anno scolastico il concessionario del servizio, su specifica richiesta dei genitori, si riserva la facoltà di valutarne l'ulteriore frequenza.

Ai bambini portatori di handicap è garantito il diritto di frequenza secondo quanto previsto dalla L. 104/1992.

A regime, le domande di iscrizione per ogni inizio anno educativo (mese di settembre) devono essere redatte su modelli prestampati, nel periodo dal **7 febbraio al 31 marzo**.

Durante l'anno è inoltre possibile presentare domanda nei seguenti periodi:

1. **1– 30 settembre** per ammissioni da **novembre**;
2. **1 – 30 novembre** per ammissioni da **gennaio**;
3. **1 –31 gennaio** per ammissioni da **marzo**.

Le domande dovranno essere corredate da:

- I. autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza;
- II. documenti di lavoro dei genitori con specificato la tipologia di orario e la sede;
- III. attestazione relativa alla condizione socio-economica (ISEE) per chi intende richiedere l'applicazione di una tariffa agevolata;
- IV. certificazioni sanitarie attestanti lo stato generale di salute;
- V. eventuali certificati medici attestanti lo stato fisico di handicap;
- VI. dichiarazione di iscrizione in altri nidi;
- VII. per i genitori separati la direzione si riserva di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini;
- VIII. particolari regimi dietetici;

Il Concessionario è tenuto a dare adeguata pubblicità, anche richiedendo spazi nel sito istituzionale degli enti, dei periodi in cui può essere eseguita l'iscrizione e sulla durata media dell'inserimento dei piccoli al nido.

Sono ammessi a frequentare il Micronido i bambini residenti in Nuraminis e, nei limiti dei posti eventualmente disponibili, i residenti di altri comuni.

La graduatoria delle domande presentate sarà formata, e successivamente aggiornata, al termine di ogni periodo di iscrizione.

Il concessionario procederà alla selezione delle domande sulla base degli elementi contenuti nella scheda di iscrizione e delle certificazioni e dichiarazioni allegate e, successivamente, provvederà a redigere la graduatoria, secondo quanto indicato nell'art. 6 del regolamento comunale sull'istituzione e il funzionamento del micronido.

In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

#### **art. 8 Programmazione attività educative**

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 30 agosto di ogni anno il Concessionario predisponde per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione appaltante e il concessionario e tramite una **relazione** che il Concessionario deve

trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

#### **art. 9 Caratteristiche della struttura immobiliare e dotazione di arredi**

La struttura che verrà affidata in gestione è l'immobile di proprietà comunale **di Via Madonna del Carmine, snc, ove si svolge l'attuale servizio di micronido.**

L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino, come da planimetria allegata.

La struttura viene concessa già attrezzata. Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di micronido nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati.

**Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche attività ulteriori, nel rispetto delle normative vigenti, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto.**

Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di micronido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti la struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dati in consegna al concessionario;

- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

**Il Comune, durante il periodo di vigenza della concessione, potrà accedere ed utilizzare i locali dell'asilo nido e quelli adiacenti (Auditorium) per iniziative istituzionali e riunioni, previa comunicazione scritta al concessionario.**

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **art. 10 Personale impiegato dal concessionario**

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Comune di Nuraminis si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Ai sensi della Legge Regionale n.23 del 2005, del regolamento di esecuzione della stessa legge DPGR 4 del 2008, delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 del 19.06.2009, il funzionamento dei nidi è assicurato

dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore è individuato fra il personale educativo.

A ciascun nido deve avere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale. L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

I titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono i seguenti:

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili;
- diploma di dirigente di comunità;
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il quale valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni sugli educatori senza titolo previste dall'art.13, comma 11, della LR 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) e le modifiche del Piano socio-assistenziale 1999-2001 (approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001).

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine, il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali,

tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il coordinatore inoltre deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido. Si richiede inoltre per il coordinatore un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno tre anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio e garantire una presenza presso il servizio di almeno 15 ore settimanali.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori;
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento delle rette a carico delle famiglie.
- Trasmissione all'ente della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico dell'utente;
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale in formato europeo dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

--informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);

--assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Sardegna.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno sei giorni lavorativi.

Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione.

Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

#### **art.11 Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- Predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento comunale vigente;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;
- Voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- Pagamento di tutte le utenze e imposte; per quanto attiene le utenze, il concessionario dovrà rimborsare interamente al Comune, tutte le utenze relative al micronido, che rimangono ad esso intestate, a semplice richiesta del responsabile del servizio competente;
- Gestione rapporti con le famiglie e con gli uffici del Comune di Nuraminis;
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce Isee o di altre modalità in base alle indicazioni fornite dal Comune di Nuraminis;
- Invio dello schema riepilogativo degli utenti residenti inseriti al micronido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia Isee d'appartenenza, l'integrazione retta a carico del Comune; per i frequentanti residenti in altri Comuni, ogni rapporto economico avverrà direttamente tra ente concessionario e famiglia iscritta al servizio;
- Promozione sul territorio del servizio;

- Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- Collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- Realizzazione di attività e di servizi ulteriori nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.
- il pagamento di tutte le utenze e le tasse e imposte, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di micronido;
- la fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, dei giochi e della biancheria, comprese eventuali suppellettili o altro; arredi ed attrezzature saranno acquisite dal comune al termine della concessione;
- la fornitura della attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.

**art. 12 Segreto professionale , tutela della privacy a diritto di accesso**

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia

professionale.

Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità di cui all'art.22della l. 241 del 1990.

### **art. 13 Trattamento dei lavoratori**

Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il concessionario garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in

materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Nuraminis risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

#### **art. 14 Rispetto normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro**

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce all'aggiudicatario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.

E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

#### **art. 15 Oneri a carico del comune**

Spetta al Comune:

- Mettere a disposizione del concessionario i locali del micronido, come da planimetria allegata;
- Indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- la manutenzione straordinaria della struttura;
- la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale e secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale;
- il pagamento della compensazione economica, posta a base di gara entro il 31.03 di ciascun anno di durata della concessione in un'unica soluzione, previa verifica del DURC e dei

pagamenti degli emolumenti stipendiali al personale dipendente della regolare gestione del servizio secondo le prescrizioni del presente capitolato.

#### **art. 16 Responsabilità**

Il concessionario assume il servizio di micronido in concessione con annessa la gestione della struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Nuraminis resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

#### **art. 17 penalità**

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità.

1. € 150,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
2. € 150,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard qualitativi del servizio;
3. € 150,00 per ogni violazione al capitolato tecnico;
4. € 150,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'affidamento;
5. € 150,00 per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie;
6. € 200,00 per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti;
7. € 500,00 per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani;
8. € 2000,00 per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti;
9. € 200,00 per ogni violazione relativa al mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio;
10. € 500,00 per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente o da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata senza ritardo, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, come indicato nella art. 18 del presente capitolato;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile del servizio competente.

In ogni caso, il concessionario, oltre al pagamento della penale, è tenuto a rimuovere le eventuali conseguenze dannose ed a ripristinare senza ritardo il servizio, salvo il risarcimento del danno in favore del comune.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, punto primo, del presente capitolato.

**art. 18 Clausola risolutiva espressa**

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

1. Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

**art. 19 Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto.**

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2013;

Il Comune di Nuraminis potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di :

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

#### **Art. 20 Controlli**

Il Comune di Nuraminis, tramite il servizio competente, deve eseguire controlli periodici, almeno due volte l'anno, per verificare il rispetto degli standard di qualità, delle modalità di accesso ai servizi, dell'organizzazione degli stessi, nonché delle modalità di verifica e valutazione della qualità stessa e del rispetto della normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 21 Partecipazione dei genitori**

Per realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita del Micronido, presso lo stesso si terranno assemblee che saranno convocate dalla Direzione per illustrare i programmi ed il funzionamento del Micronido e per discutere sugli indirizzi che devono presiedere allo stesso.

Ulteriori assemblee dei genitori verranno convocate periodicamente dagli educatori, d'intesa con il responsabile del Micronido, per illustrare i progetti didattici, le attività proposte e per sollecitare un confronto sui metodi, e per verificare le attività e il lavoro svolto.

#### **art. 25 Divieto di subconcessione e di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

Esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi. Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alle finalità del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

